

STATUTO

**CONSORZIO SI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE IN
FORMA ABBREVIATA
CONSORZIO SI S.C.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERRARA FE VIA PERGOLATO 1

Numero REA: FE - 133506

Codice fiscale: 93013780387

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

La cooperativa potrà svolgere attività connesse o affini a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, industriale e commerciale e finanziaria (nei limiti di cui alla L. 191/97 e successive modificazioni) necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di Legge.

La cooperativa intende avvalersi in particolare delle agevolazioni previste dalla Legge 381/91 e successive modificazione e/o integrazioni.

La cooperativa potrà partecipare a Società, Enti, Istituti, Associazioni ed Organismi, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente Statuto.";

3) di sostituire l'attuale statuto sociale con il nuovo testo di statuto, composto di 35 (trentacinque) articoli adeguato alle vigenti disposizioni legislative, e coordinato con le modifiche deliberate ai precedenti punti 1) e 2), quale proposto dal Presidente e che al presente atto si allega sotto la lettera "B";

4) di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione tutti i poteri necessari per l'esecuzione della presente deliberazione, con facoltà di apportare al presente atto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, nell'Albo delle Cooperative e nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,35 (sedici e minuti trentacinque)

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Esente dall'imposta di bollo ex art. 19 Tabella Allegato B al D.P.R. 26.10.72 n. 642.

Il comparante mi dispensa espressamente dalla lettura degli allegati.

Del presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio su due fogli per pagine intere sette e fin qui dell'ottava, ho dato lettura al comparante che lo ha approvato.

Firmato: Enrico Tiozzo Bon - Rosa Accarino Notaio

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione

È costituito un consorzio di società cooperative, sotto forma di società cooperativa sociale, denominato CONSORZIO SI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di CONSORZIO SI s.c.s..

Art. 2 - Sede

La sede è fissata nel Comune di Ferrara (FE). Possono essere istituite sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località, nei modi e nei termini di legge.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Art. 4 - Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

Art. 5 - Normativa speciale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste dalla legge 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla normativa regionale di attuazione, riguardante la disciplina delle cooperative sociali.

TITOLO III

Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 6 - Scopo sociale e oggetto

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, che sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, la priorità dell'uomo sul denaro, il lavoro non strutturato sullo sfruttamento, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

La Cooperativa persegue l'interesse generale delle comunità alla promozione e alla integrazione sociale dei cittadini secondo il disposto della Legge 381/91 e successive modificazioni o integrazioni.

Si propone mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, l'esercizio in comune di attività economiche al fine di facilitare gli scopi mutualistici delle cooperative consorziate e di coordinare l'attività delle cooperative consorziate e di migliorarne la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organismo di servizio.

La Cooperativa, senza finalità speculativa, si propone di organizzare attività e servizi di assistenza, di orientamento, formativi ed educativi rivolti principalmente, ma non in via esclusiva, ad: allievi delle scuole di ogni genere e grado; soggetti in stato di disagio ambientale e sociale e/o rischio di devianza; disoccupati ed inoccupati; disabili, fisici e mentali; detenuti; anziani e soggetti di categoria deboli, minori.

Si propone lo svolgimento di ogni attività nei seguenti campi: agricoltura, agriturismo, industria agro-alimentare, industria, artigianato, ambiente e beni culturali, salvaguardia del territorio, commercio, servizi e attività integrate che riguardano due o più dei settori sopracitati - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della L. 381/91 e della L.R.E.R. n.7/94 e successive modificazioni o integrazioni.

La Cooperativa si propone inoltre di costituire fondi per lo sviluppo o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Società, senza finalità speculative, potrà svolgere attività di:

a) acquisizione di ordinativi e commesse da ripartire tra i consorziati, anche mediante la

- partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri;
- b) prestazione alle consorziate di servizi di assistenza legale, tecnica, bancaria, finanziaria, amministrativa e contabile;
- c) servizi educativi e di assistenza per allievi di scuole di ogni genere e grado;
- d) promozione, organizzazione e realizzazione di centri di aggregazione giovanile al fine di recuperare soggetti in stato di disagio sociale ed ambientale ed a rischio di devianza;
- e) reinserimento di persone in condizione di disagio sociale mediante la realizzazione di laboratori per attività di addestramento lavorativo o di avviamento al lavoro;
- f) favorire, nell'attuazione delle pari opportunità e dignità sociali dei cittadini, l'inserimento di soggetti disoccupati ed inoccupati in genere nel mondo del lavoro, fornendo informazioni sulla disponibilità di posti di lavoro e valorizzando attitudini, aspirazioni e capacità professionali anche attraverso specifiche iniziative di orientamento;
- g) favorire, per affermare il diritto allo studio, la costituzione di corsi di educazione permanente, di formazione professionale e di riqualificazione, promuovendo la nascita di uno stabile rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro anche tramite la collaborazione con gli Enti scolastici e formativi;
- h) promuovere attività ricreative e turistico-sociali, per un completo sviluppo della persona umana, mediante l'organizzazione di feste sociali e di momenti di convivenza, di visite al patrimonio naturale ed artistico e di soggiorni per attività culturali e sociali o mediante l'organizzazione di attività sportive in genere;
- i) erogare servizi ricreativi e di assistenza per anziani autosufficienti e non;
- l) erogare servizi ricreativi e di assistenza per disabili fisici e psichici;
- m) erogare servizi ricreativi e di assistenza per detenuti;
- n) creazione e registrazione di appositi marchi utilizzabili per contraddistinguere prodotti e servizi prodotti in proprio, dai soci ovvero, previa autorizzazione, da terzi;
- o) stipula e accesso a idonee convenzioni collettive riguardanti servizi specifici a favore delle consorziate;
- p) gestione di servizi collettivi di tesoreria per conto delle consorziate;
- q) promozione del risparmio e dell'autofinanziamento tra i soci secondo le modalità previste per legge e finalizzati esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi sociali;
- r) sostegno e promozione del Terzo settore e della cooperazione sociale;
- s) produzione di servizi di trasporto, trasloco, facchinaggio, fattorinaggio, pulizia, carico, scarico, manutenzione, giardinaggio, confezionamento, lavorazioni per conto terzi, nolo di mezzi meccanici, servizi all'ambiente, raccolta differenziata, sanificazioni, disinfestazioni e derattizzazioni, demolizioni, trasporto dei materiali di risulta e sanificazione delle stesse aree, gestione di parcheggi e autorimesse, vigilanza e guardiania, somministrazione alimenti e bevande, gestione strutture e case di accoglienza, di studentati e prestazione di servizi turistici e alberghieri;
- t) agenzia per il lavoro ai fini dell'attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, con particolare riferimento alle categorie svantaggiate.

La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma

associata dell'impresa che ne è l'oggetto svolgendo prevalentemente la propria attività in favore dei soci o avvalendosi prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. La cooperativa può operare anche con terzi.

La cooperativa potrà svolgere attività connesse o affini a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, industriale e commerciale e finanziaria (nei limiti di cui alla L. 191/97 e successive modificazioni) necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di Legge.

La cooperativa intende avvalersi in particolare delle agevolazioni previste dalla Legge 381/91 e successive modificazione e/o integrazioni.

La cooperativa potrà partecipare a Società, Enti, Istituti, Associazioni ed Organismi, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente Statuto.

TITOLO IV

Soci

Art.7 - Requisiti dei soci

Possono essere Soci della cooperativa tutti i soggetti ammessi nei modi e termini di cui all'art. 8 della L. 381/91 che, condividendo gli scopi statutari, possano attivamente collaborare al suo esercizio e sviluppo.

In particolare potranno aderire alla cooperativa tutte le seguenti persone giuridiche:

- a) cooperative sociali e loro consorzi;
- b) consorzi, società, enti e/o associazioni che, in relazione a programmi o progetti definiti, intendano condividere le attività promosse dal Consorzio e realizzare stabili convergenze operative.

Possono essere Soci altresì i sovventori secondo le modalità consentite dalla legge in materia.

In ogni caso le imprese cooperative sociali e/o loro consorzi dovranno rappresentare almeno il 70% (settanta per cento) della compagine sociale così come previsto dall'art. 8 della L. 381/91.

Possono altresì essere socie altre persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali o che comunque siano in grado di concorrere al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 8 - Domanda di ammissione

Chi si trova in possesso dei requisiti richiesti e intende essere ammesso al Consorzio, deve farne domanda all'organo amministrativo dichiarando:

- a) i dati anagrafici e fiscali dell'ente;
- b) l'importo della quota che si propone di sottoscrivere, con un valore minimo di Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero), e l'impegno a versare almeno il 50% (cinquanta per cento) al momento dell'accettazione della domanda;
- c) di impegnarsi a versare la tassa di iscrizione "una tantum" stabilita annualmente dall'organo amministrativo, in nessun caso ripetibile;
- d) di conoscere e accettare lo Statuto, i Regolamenti e i deliberati adottati dagli Organi sociali nel rispetto della Legge e dello Statuto;
- e) per i soci sovventori, il periodo minimo di permanenza all'interno della compagine sociale;

e allegare:

- a) atto costitutivo e Statuto;
 - b) copia dell'iscrizione al Registro delle imprese, al Registro prefettizio e all'Albo regionale;
 - c) estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione, o di altro Organo amministrativo equivalente, da cui risulti la volontà di aderire al Consorzio;
 - d) l'indicazione della persona che rappresenterà l'impresa associata in seno al Consorzio.
- Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella del consorzio.

Art. 9 - Procedura di ammissione

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. Trascorso tale termine la domanda è da considerarsi respinta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Art. 10 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 11 - Scioglimento del rapporto sociale

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione o scioglimento.

Art. 12 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione per

verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda sia il rapporto sociale che il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) sottoposto a procedure concorsuali o a fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità;
- d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- e) che, in qualunque modo, arrechi danni o discredito alla cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale.

Art. 14 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio, ai sensi di legge, può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Art. 15 - Cessione di quote

Le quote non possono essere cedute senza l'autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione come indicato nel successivo articolo 21.

TITOLO V

Strumenti finanziari

Art. 16 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché

strumenti privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con la stessa delibera sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO VI

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art. 17 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) da un numero illimitato di quote sociali il cui valore non può essere inferiore a Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) e comunque non superiore al massimo consentito dalla legge;
 - b) dai conferimenti dei soci sovventori il cui valore non può essere inferiore a Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) ciascuno;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 18 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 19 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

I ristorni sono ripartiti tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento deliberato dall'assemblea.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 20 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore a quella prevista dalla legge alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 19;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo ai soci cooperatori, ai soci sovventori o ai possessori di strumenti finanziari, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata da distribuire in misura non superiore ai limiti consentiti dalla legge per le rispettive categorie di soci per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Art. 21 - Trasferimento delle quote sociali

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

TITOLO VII

Organi sociali

Art. 22 - Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio dei sindaci se nominato;

Sezione I - Assemblea

Art. 23 - Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera o comunicazione via fax o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea si riunisce almeno una volta anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi - comunque non superiori a 180 (centootanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio - così come previsto nell'art. 18 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
 - le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,
- la deliberazione dell'assemblea deve essere verbalizzata da un notaio.

Art. 24 - Decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la destinazione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;

- 4) le modificazioni dello statuto;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dal successivo articolo.

Art. 25 - Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 26 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'art. 11 del presente statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di tre deleghe.

Art. 27 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II - Organo amministrativo

Art. 28 - Amministratori

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di

amministrazione sia scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.
Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Essi possono essere rieletti.
La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.
Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in luogo del consiglio di amministrazione.
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 29 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.
La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.
In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori nel rispetto delle norme di legge.
Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, nonché le decisioni in materia di ristorno, conferimento, cessione o acquisto di azienda o di ramo d'azienda, costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 30 - Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio all'amministratore unico.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

SEZIONE III - Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 31 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi di legge.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO VIII

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 32 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno

notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dall'articolo 25, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 33 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 34 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura della Camera di Commercio di Ferrara.

L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il recesso.

Art. 35 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Firmato: Enrico Tiozzo Bon - Rosa Accarino Notaio

Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ferrara in data 30/12/2004 al n. 4810.

Copia informatica conforme al documento originale su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi